

INPS.HERMES.24/05/2023.0001931

**Sede:** 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

**Messaggio numero:** 001931 del 24/05/2023 18.42.18

Inviato da: Scappaticci Gianna

Destinatari [497] 0003/RISORSE UMANE 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI 0007/LEGALE

Classificazione

**Tipo Messaggio:** Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Guida Maria Sabrina]

Messaggio

Oggetto: Articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Modifiche

all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Istruzioni per la gestione delle ordinanzeingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateazione di cui all'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Annulla e sostituisce il messaggio n. 1901 del 23 maggio

2023

### Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

COORDINAMENTO GENERALE LEGALE

#### 1. Premessa

L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, disciplina la materia delle sanzioni previste in relazione all'omesso versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.

La norma originaria è stata oggetto di un intervento di parziale depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67, con il quale è stato previsto, limitatamente agli omessi versamenti di importo inferiore a 10.000 euro annui, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

L'Istituto, con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, ha illustrato gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del citato articolo 3 sul quadro sanzionatorio esistente e il regime intertemporale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 8/2016, applicabile alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Con la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022 sono state poi fornite istruzioni e disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, prevista per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, e per l'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Infine, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, in conformità con le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati forniti chiarimenti in ordine ad alcuni profili di criticità nel procedimento di applicazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, tali da incidere sul procedimento sanzionatorio adottato e sulla misura delle sanzioni amministrative da irrogare con l'ordinanza-ingiunzione.

Premesso quanto sopra, con il presente messaggio si illustrano le modifiche introdotte, da ultimo, dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, sul regime sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali e si rendono, inoltre, disponibili i modelli da utilizzare per la rettifica delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateazione di cui all'articolo 26 della legge n. 689/1981.

## 2. Modifiche introdotte dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il decreto-legge n. 48/2023, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, all'articolo 23, introduce alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».

Pertanto, per effetto della suddetta novella normativa, l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 è così riformulato:

"1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al

versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".

Il comma 2 del medesimo articolo 23 prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione.

# 3. Criteri di calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023 e modelli da utilizzare per la rettifica delle ordinanze-ingiunzione oggetto di contenzioso giudiziario ovvero di rateazione di cui all'articolo 26 della legge n. 689/1981

A seguito delle descritte modifiche del quadro normativo, si comunica che è stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (Allegato n. 1), adeguato ai nuovi criteri previsti dall'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023.

La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma - conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, all'articolo 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU) e all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (cfr. le sentenze n. 63/2019 e n. 193/2016) - rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività *in bonam partem* (cfr. l'articolo 2, secondo comma, del c.p.).

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, "più mite", si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto-legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'Istituto.

In attesa delle necessarie implementazioni da operare nella procedura G.IL.D.A. funzionali all'aggiornamento dei modelli di comunicazione gestiti dalla medesima, si allegano al presente messaggio i modelli di comunicazione adeguati alla nuova previsione normativa per consentire la gestione delle seguenti attività fuori procedura:

- rettifica dell'ordinanza-ingiunzione per annualità fino al 2015 con contenzioso pendente (Allegato n. 2);
- rettifica dell'ordinanza-ingiunzione per annualità dal 2016 con contenzioso pendente (Allegato n. 3);
- rettifica dell'ordinanza-ingiunzione per annualità fino al 2015 con rateazione di cui all'articolo 26 della legge n. 689/1981 (Allegato n. 4);
- rettifica dell'ordinanza-ingiunzione per annualità dal 2016 con rateazione di cui all'articolo 26 della legge n. 689/1981 (Allegato n. 5).

Tali modelli di comunicazione sostituiscono quelli resi disponibili con PEI della Direzione centrale Entrate prot. n. 127598 del 7 ottobre 2022 (contenzioso) e prot. n. 133287 del 19 ottobre 2022 (rateazione).

Per effetto della rideterminazione in via di autotutela delle sanzioni amministrative applicate in conseguenza della novella normativa in oggetto, gli Avvocati dell'Istituto procederanno senza indugio alla richiesta via SISCOM agli Uffici competenti, ove gli stessi non vi abbiano già provveduto, di rideterminazione dell'importo della sanzione secondo i nuovi parametri ed emissione, a cura del Direttore della Struttura territoriale, di nuovo provvedimento sanzionatorio che annulli e sostituisca il precedente, oggetto dell'opposizione già proposta.

Nell'atto difensivo di costituzione in giudizio o, se la causa è già pendente in trattazione, in sede di udienza, con espressa nota a verbale o a mezzo apposite note per la trattazione scritta, il legale dell'Istituto comunicherà alla controparte e al Giudice l'adozione, da parte del Direttore della Struttura territoriale competente, del provvedimento con cui è stato rideterminato l'importo della sanzione amministrativa con i nuovi criteri di calcolo, il quale andrà depositato.

Nel caso in cui le tempistiche non abbiano consentito l'adozione del provvedimento sostituivo in autotutela, occorrerà chiedere al Giudice un rinvio della causa a tale fine.

In caso di contenzioso riferito a ordinanze-ingiunzione relative ai periodi oggetto di violazione fino al 2015, l'Avvocato dell'Istituto comunicherà altresì la possibilità per la parte ingiunta, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 8/2016, di effettuare il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata, ovvero, nel caso risulti più favorevole, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981.

Si dovrà ulteriormente specificare che il relativo pagamento deve intervenire entro 60 giorni dalla prima udienza (se non ancora svolta) o dall'udienza di trattazione già fissata. In caso di accettazione della controparte, previo rinvio della causa al fine di accertare l'avvenuto pagamento nel termine di 60 giorni dall'udienza, il giudizio potrà essere definito con la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere e totale compensazione delle spese.

Le comunicazioni di rettifica dovranno essere conservate per consentire gli aggiornamenti in procedura non appena saranno implementate le relative funzioni.

In caso di pagamento in forma rateale di cui all'articolo 26 della legge n. 689/1981, resta fermo che, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all'importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto.

### 4. Fattispecie di non applicabilità del regime sanzionatorio introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023

Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, come sopra illustrate, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, in quanto per la predetta fattispecie il procedimento sanzionatorio è definito.

Nell'ipotesi di pagamento in forma rateale, qualora l'importo delle rate versate risulti, alla data di entrata in vigore della norma (5 maggio 2023), superiore a quello della sanzione amministrativa rideterminato ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, la Struttura territoriale competente, una volta rideterminato l'importo della sanzione dovuta, dovrà comunicare all'interessato la definizione del procedimento sanzionatorio. Diversamente, qualora l'importo delle rate versate risulti, alla medesima data di entrata in vigore della norma, inferiore a quello rideterminato della sanzione amministrativa, la Struttura territoriale dovrà procedere a una nuova quantificazione del piano di ammortamento.

Per le fattispecie sopra descritte è escluso il rimborso di quanto versato in misura superiore all'importo della sanzione amministrativa, come rideterminato ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023.

Infatti, nell'ipotesi di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 23 del decreto-legge n. 48/2023, che ha introdotto una norma sanzionatoria più favorevole, deve ritenersi il rapporto ormai esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa.

Il Direttore generale

Vincenzo Caridi

Allegati

Allegato n. 2 .docx

Allegato n. 1.xlsx

Allegato n. 5.docx

Allegato n. 3.docx

Allegato n. 4.docx

Stampato il 31/05/2023 10.22.49 da RISORSE\mranieri03